

Cause riunite C-536/08 e C-539/08

Staatssecretaris van Financiën

contro

X e fiscale eenheid Facet BV-Facet Trading BV

(domande di pronuncia pregiudiziale
proposte dallo Hoge Raad der Nederlanden)

«Sesta direttiva IVA — Art. 17, nn. 2 e 3 — Art. 28 ter, parte A, n. 2 — Diritto alla detrazione — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri — Luogo degli acquisti intracomunitari di beni»

Sentenza della Corte (Terza Sezione) 22 aprile 2010 I - 3583

Massime della sentenza

Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto — Regime transitorio di tassazione degli scambi fra gli Stati membri

(Direttiva del Consiglio 77/388, artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2)

I - 3581

Gli artt. 17, nn. 2 e 3, e 28 ter, parte A, n. 2, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, nella versione risultante dalla direttiva 92/111, devono essere interpretati nel senso che il soggetto passivo che rientra nella situazione di cui al primo comma di quest'ultima disposizione non ha il diritto di detrarre immediatamente l'imposta sul valore aggiunto che ha gravato a monte su un acquisto intracomunitario.

Infatti, atteso che i beni tassati a titolo di acquisti intracomunitari considerati effettuati nello Stato membro di identificazione, in applicazione dell'art. 28 ter, parte A, n. 2, primo comma, della sesta direttiva, non sono stati effettivamente introdotti in detto Stato membro, non si può considerare che le dette operazioni diano «diritto alla detrazione» ai sensi dell'art. 17 della sesta direttiva, che subordina la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto che ha gravato i beni e servizi

intermedi acquistati dal soggetto passivo alla condizione che i beni e servizi così acquisiti vengano utilizzati per le esigenze delle operazioni tassate del soggetto passivo. Di conseguenza, siffatti acquisti intracomunitari non possono fruire del regime generale di detrazione previsto dal detto articolo.

A tal proposito, il regime generale di detrazione dell'imposta, quale previsto dall'art. 17 della sesta direttiva, non è inteso a sostituirsi, in una situazione del genere, al regime specifico previsto all'art. 28 ter, parte A, n. 2, secondo comma, di tale direttiva, fondato su un meccanismo di riduzione della base imponibile che consente di correggere la doppia imposizione.

(v. punti 40-43, 45 e dispositivo)